

ADEMPIMENTO IN PRATICA

CBAM: entro il 31.1.2024 previsto l'invio della prima relazione sulle importazioni

di **Elena Fraternali**



Lo scorso 17.8.2023 la Commissione UE ha adottato il testo del **Regolamento di esecuzione** relativo al **Regolamento CBAM** (Reg. UE 2023/956, pubblicato il 16.5.2023), con cui ha **dettagliato i nuovi obblighi dichiarativi** che dovranno essere adempiuti dagli **importatori** nell'ambito di applicazione del "Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere" (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM).

Il Regolamento di esecuzione in commento, pur ancora in attesa di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, elenca numerose incombenze a cui gli importatori dovranno fare fronte progressivamente, a iniziare dall'invio della **relazione CBAM alla fine di gennaio 2024**.

Il Regolamento CBAM

Il Regolamento CBAM ha istituito un meccanismo **finalizzato ad equiparare le merci prodotte all'estero con quelle prodotte all'interno dell'UE** sulla base delle nuove regole del pacchetto "Fit for 55" per la **riduzione delle emissioni di carbonio**, nonché **prevenire il fenomeno della "rilocalizzazione" delle emissioni**.

Tra gli altri obiettivi, infatti, l'UE si propone quello di disincentivare il trasferimento di attività produttive in Stati che impongono **standard normativi meno stringenti** e che, di conseguenza, non favoriscono la tutela dell'ambiente e non incoraggiano un sistema industriale più pulito in risposta al *climate change*.

Il nuovo sistema impone, dunque, una sorta di "**tassa ambientale**" all'**importazione** che si applicherà direttamente alle merci che attraverseranno i confini del territorio doganale UE,

nonché **introduce taluni obblighi in capo agli importatori** (o alle persone che dichiarano l'importazione delle merci o, ancora, ai rappresentanti doganali indiretti) di **tracciamento, calcolo, monitoraggio e dichiarazione** delle emissioni di gas serra generate durante i processi produttivi nel Paese terzo.

Relazione CBAM: oneri e tempistiche

Il Regolamento CBAM è entrato ufficialmente in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, ossia il 16.5.2023, e la sua prima fase **entrerà in applicazione il prossimo 1.10.2023**.

Tale prima fase, che va **dal 1.10.2023 al 31.12.2025**, rappresenta un **periodo transitorio** in cui è previsto per gli importatori l'**obbligo di inviare alla Commissione la c.d. "relazione CBAM", entro un mese dalla fine di ogni trimestre**, mediante il c.d. **"Registro transitorio CBAM"**, a cui sarà possibile accedere attraverso il Portale apposito.

Si segnala, dunque, che la **prima relazione** dovrà essere inviata **entro il 31.1.2024** e che, come indicato negli allegati I e IV del Regolamento di esecuzione, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- **quantità totale** di ciascun tipo di merce importata;
- la **classifica** e l'**origine doganale** dei prodotti;
- il totale delle **emissioni incorporate effettive**;
- le **emissioni indirette** totali;
- l'attestazione dell'eventuale **pagamento di contributi ambientali** nel Paese di origine dei prodotti;
- il **prezzo del carbonio dovuto** nel Paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate;
- la descrizione dei **processi produttivi**;
- le informazioni sulle **aziende produttive** collocate in Paesi terzi ove sono stati realizzati i prodotti.

Tale relazione, poi, dovrà riguardare le operazioni di importazione effettuate nell'**ultimo trimestre del 2023**.

Ai fini del **calcolo delle emissioni** incorporate sono previsti, fino al 31.12.2024, vari **sistemi di rendicontazione**, anche semplificati, con libertà per gli importatori di **decidere quale adottare**, mentre a **partire dall'1.1.2025**, entrerà in vigore l'obbligo di **utilizzare soltanto il più gravoso metodo di rendicontazione completa**.

Sanzioni e settori interessati

Il Regolamento in parola, infine, ha specificato l'importo delle **sanzioni** in caso di omessa, incompleta o errata dichiarazione, compreso **tra 10 e 50 euro per tonnellata di emissioni non**

comunicare e che potrà aumentare conformemente all'indice europeo dei prezzi al consumo o **in caso di reiterazione della condotta**.

Nonostante il CBAM sarà attivato gradualmente, dunque, si suggerisce agli operatori di approfittare dell'imminente periodo transitorio per svolgere adeguate **indagini** sulla classifica e l'origine dei prodotti importati, sulle relative emissioni e sugli eventuali impatti economici in modo da **redigere correttamente la documentazione** da inviare e valutare al meglio l'organizzazione dei propri flussi.

Si ricordano, infine, le aree merceologiche al momento interessate dal gravame: cemento, **alluminio**, fertilizzanti, **ferro** e **acciaio**, energia elettrica, idrogeno e alcuni precursori di questi beni. Successivamente, la Commissione europea valuterà **se estendere l'applicazione del CBAM anche ad altri settori**.